



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER IL MANCATO VERSAMENTO

**Approvato dal Consiglio Direttivo dell'OMCeO Venezia con
Delibera nr. 121 del 20 maggio 2024**

Sommario

1. Oggetto	2
2. Funzione della Tassa	2
3. Obbligatorietà	2
4. Determinazione della Tassa.....	2
5. Comunicazione della Tassa.....	2
6. Modalità di pagamento	3
6. bis Cancellazione dall'Albo	3
7. Sospensione dall'esercizio professionale	4
8. Mancato versamento della quota: procedura di recupero	4
8. bis SDD non andato a buon fine.....	4
9. Procedura di cancellazione per morosità	4
10. Irreperibilità.....	5
11. Comunicazione di cancellazione	5
12. Reiscrizione all'Albo.....	5
13. Inesigibilità	5
14. Entrata in vigore	5

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali previsti dall'art. 3 D.L.C.P.S. 233/46 per gli iscritti all'Ordine, nonché la procedura per la gestione del mancato versamento.

2. Funzione della Tassa

La tassa di iscrizione annuale, obbligatoria per tutti gli iscritti, è necessaria a coprire le spese di gestione dell'Ordine così come previsto dall'art. 3, lett. g, del D.L.C.P.S. 233/46 e viene determinata dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti.

3. Obbligatorietà

La Tassa dovuta dall'Isritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria.

La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La Tassa è annuale, dovuta per anno solare e non frazionabile.

4. Determinazione della Tassa

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

La tassa annuale di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea degli iscritti del 30 novembre 2021 è stata fissata nei seguenti importi:

- € 170,00 per l'iscrizione al solo Albo dei Medici Chirurghi o degli Odontoiatri;
- € 270,00 per la doppia iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri.

4 bis. Società tra Professionisti

La quota di iscrizione annuale per le società tra professionisti è stata fissata in € 170,00, più € 170,00 per ogni socio non iscritto all'Ordine dei Medici di Venezia ed € 100,00 per i medici/odontoiatri già iscritti all'Ordine, come stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli iscritti del 2 marzo 2024.

5. Comunicazione della Tassa

Nel mese di gennaio di ogni anno l'Ordine trasmette l'avviso di pagamento, con l'indicazione dell'importo della tassa e le modalità di pagamento, esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'iscritto tramite invio massivo. Qualora l'iscritto non abbia comunicato un indirizzo PEC, l'avviso di pagamento viene trasmesso via posta elettronica ordinaria.

Nel caso in cui l'iscritto non abbia comunicato né un indirizzo PEC né un indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'avviso verrà trasmesso in forma cartacea all'indirizzo di residenza, domicilio o domicilio professionale.

Ai sensi dell'art. 16 c.7 del DL 185/08 gli iscritti sono tenuti ad attivare un indirizzo PEC e comunicarlo al proprio Ordine, pertanto gli iscritti inadempienti riceveranno, contestualmente all'avviso di pagamento, la diffida di cui all'art. all'articolo 37, comma 1, lettera e) D. L. 76 del 16/07/2020.

Resta inteso che l'Ordine non è in alcuno modo responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale.

In ogni caso l'Ordine, a garanzia della trasparenza e visibilità dell'obbligo di pagamento ogni anno entro il mese di gennaio provvederà a pubblicare apposita notizia nel sito istituzionale www.omceovenezia.it

6. Modalità di pagamento

Tutti gli Iscritti sono tenuti al pagamento della tassa annuale di iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno solare (o 29 febbraio in caso di anno bisestile).

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nell'avviso di pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:

- pagamento mediante i canali previsti dal sistema PagoPa
- pagamento mediante addebito permanente su conto corrente (SDD). Tale modalità può essere attivata a decorrere dall'anno successivo alla presentazione del modulo di adesione debitamente compilato.

6. bis Cancellazione dall'Albo

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è pertanto tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno solare in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non può essere concessa la cancellazione dall'Albo per dimissioni, né il trasferimento ad altro Ordine, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo così come stabilito dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50.

In caso di cancellazione per decesso dell'iscritto, qualora non sia stato ancora effettuato il pagamento, nessuna quota potrà essere imposta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della Tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. L'iscritto che intenda cancellarsi dall'Albo dovrà farne formale richiesta tramite apposita modulistica o procedura online messa a disposizione dall'Ordine.

7. Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale, la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

8. Mancato versamento della quota: procedura di recupero

1° SOLLECITO Entro il 31 maggio di ogni anno, qualora l'iscritto non abbia provveduto ad effettuare il pagamento, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito di pagamento.

Nella comunicazione verranno indicate tutte le conseguenze cui l'iscritto sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

Una mora pari al 10% dell'importo totale della tassa verrà applicata a decorrere dal 1 luglio.

2° SOLLECITO Entro il 30 settembre, si procederà ad inviare un secondo sollecito di pagamento.

Le modalità di trasmissione dei solleciti sono le medesime indicate per l'avviso di pagamento.

Gli uffici di segreteria sono autorizzati ad inviare ulteriori comunicazioni a mezzo PEC, e-mail, posta ordinaria e via telefonica, in un'ottica di massima collaborazione a favore dei propri iscritti.

8. bis SDD non andato a buon fine

Nel caso in cui l'addebito in conto della quota fallisca, sarà cura dell'Ordine comunicarlo all'iscritto allegando l'avviso PagoPA per provvedere al pagamento e il modulo per comunicare le nuove coordinate bancarie.

Nella comunicazione sarà chiarito che il pagamento della quota dovrà essere effettuato mediante sistema PagoPA fino a comunicazione delle nuove coordinate bancarie.

9. Procedura di cancellazione per morosità

Il Presidente vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Lo stato di morosità del pagamento della tassa di concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire il 31 dicembre. Successivamente a tale data, se la morosità persiste, il Presidente, procederà a convocare l'iscritto, così come previsto dal D.lgs. C.P.S 233/1946 e s.m.i. v a mezzo PEC o, in assenza, raccomandata AR.

La cancellazione per morosità verrà pronunciata mediante delibera del Consiglio Direttivo dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018.

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della relativa delibera se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

10. Irreperibilità

Nell'eventualità in cui le convocazioni ex art. 11 del D.P.R. 221/50 trasmesse via Raccomandata A/R risultino non consegnate, l'Ordine procede come segue:

- **MANCATA CONSEGNA PER COMPIUTA GIACENZA:** l'Ordine non risponde del mancato ritiro della raccomandata da parte del destinatario. Si procede pertanto, dopo mancata risposta alle tre convocazioni, alla cancellazione dall'Albo del professionista per morosità e irreperibilità.
- **MANCATA CONSEGNA PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO:** l'Ordine procede alla verifica della residenza presso il Comune di competenza:
 - a) l'indirizzo di residenza dell'iscritto risulta confermato dal Comune: si procede ad un nuovo invio delle convocazioni;
 - b) il Comune fornisce il nuovo indirizzo: si procede all'invio delle tre convocazioni al nuovo indirizzo;
 - c) l'iscritto risulta cancellato dall'anagrafe del comune di residenza: si procede con la cancellazione del sanitario per morosità e irreperibilità.

11. Comunicazione di cancellazione

Il Presidente procede con apposita PEC o lettera Raccomandata A/R, a comunicare all'interessato il provvedimento adottato.

Procederà inoltre alla trasmissione dello stesso e a tutti gli Ordini di Italia ed alle autorità di cui all'art. 2 del D.P.R. 221/50

12. Reiscrizione all'Albo

L'iscritto cancellato per morosità potrà iscriversi nuovamente all'albo, producendo integralmente una nuova domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione.

13. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio Direttivo dell'Ordine in caso di decesso dell'iscritto.

14. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i suoi effetti dopo l'approvazione da parte della FNOMCeO e del Ministero della Salute, fino a diversa disposizione da parte del Consiglio Direttivo.

Esso sarà pubblicato nell'apposita sezione di raccolta degli atti normativi generali e in particolare nell'area "Statuti, regolamenti, leggi regionali" della pagina "Amministrazione trasparente" sul sito internet istituzionale dell'Ordine.